



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Provincia di Napoli

ORIGINALE

113

**DETERMINAZIONE N.
AREA**

**SERVIZIO 5: AFFARI GENERALI -
SEGRETERIA - PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE -
TURISMO - CULTURA - URP**

Data di Registrazione

28/01/2020

Oggetto : ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA 1 CCNL FUNZIONI LOCALI - DA ASSEGNARE AGLI UFFICI FINANZIARI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente nota prot. n. 31869 in data 17.12.2019, con la quale è stata data formale comunicazione al Sig. Cangiano Emilio, come in atti generalizzato, di avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria del concorso di cui in epigrafe, per i motivi ivi esposti, cui si fa in questa sede integrale riferimento ed espresso rinvio;

Rilevato che prima della scadenza del termine massimo di 15 (quindici) giorni indicato nella predetta comunicazione di avvio del procedimento, e precisamente in data 27.12.2019, è pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio della scrivente (ed all'indirizzo PEC dell'Ufficio Protocollo dell'Ente, come da registrazione in data 30.12.2019, col n.32516) nota a firma del Sig. Cangiano Emilio, ad oggetto: "*Osservazioni e controdeduzioni alla comunicazione n.31869 del 17.12.2019 di avvio del procedimento teso all'annullamento in autotutela della graduatoria*";

Ravvisata la competenza funzionale della scrivente ad adottare la presente determinazione, in qualità di funzionario responsabile del *Servizio n.5: affari generali e segreteria – programmazione e gestione giuridica personale – turismo – cultura – urp*, di questo Comune, all'uopo nominata con decreto sindacale prot. n. 32027 del 17/12/2019;

Posto che in ottemperanza alle vigenti norme sul procedimento amministrativo la scrivente, in qualità di funzionario procedente, è tenuta, nella redazione ed adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui in oggetto, a tener conto delle osservazioni e controdeduzioni fatte pervenire dall'interessato, idoneamente replicando, nella motivazione del provvedimento stesso, in ordine ai singoli rilievi con le medesime formulate;

Considerato pertanto che:

- A) non risulta rispondente al vero l'affermazione di cui alla lett.a) delle osservazioni e controdeduzioni in esame, per la quale nel corpo del provvedimento n.1123 del 2.09.2019, di ammissione con riserva alle prove concorsuali, sarebbe stata unicamente richiamata la circostanza dell'avvenuta impugnazione giurisdizionale del precedente atto di esclusione, con la conseguenza che, essendo tuttora pendente tale ricorso, l'ammissione con riserva sarebbe tuttora efficace. Nella determina in questione risulta infatti testualmente richiamata l'istanza formulata dal ricorrente volta ad ottenere "***misure cautelari monocratiche***", ed è dato di fatto non contestato dall'interessato che in data 27 agosto 2019, e perciò ben prima dell'adozione del suddetto provvedimento di ammissione con riserva, era stato emesso il Decreto col quale il Presidente TAR Campania Napoli – V[^] Sezione, accogliendo detta istanza, aveva ammesso con riserva il ricorrente allo svolgimento delle prove selettive di che trattasi. Detto Decreto (costituente – appunto – la ***misura cautelare monocratica*** richiesta dal ricorrente) è stato pubblicato lo stesso giorno 27 agosto 2019, per cui la determina di ammissione con riserva adottata dalla scrivente il successivo 2 settembre 2019 non può che assumere la mera valenza di una ***presa d'atto*** del provvedimento giurisdizionale come sopra ottenuto dal ricorrente, al di là del dato testuale cui fanno richiamo le osservazioni in esame. D'altronde, diversamente interpretando, atteso che la mera presentazione del ricorso giurisdizionale non obbliga l'amministrazione precedente ad annullare l'atto impugnato, né a sospenderne l'efficacia, l'ammissione con riserva avrebbe dovuto essere suffragata da motivazione specifica in ordine alla diversa valutazione della situazione di diritto e di fatto, eventualmente indotta anche dai rilievi formulati in sede di ricorso, motivazione viceversa del tutto assente nella determina in questione.
- B) Non risulta rispondente al vero neanche l'affermazione di cui alla lett.b) delle osservazioni in esame, laddove si asserisce che "*la graduatoria del 25.10.2019 si limita alla collocazione al terzo posto del deducente con attribuzione del punteggio scaturente dalle prove svolte e dai titoli e senza alcuna riserva di sorta*", sicché si tratterebbe di atto "*idoneo a fondare un legittimo affidamento in ordine alla definitiva positiva valutazione*". La determina n.1414 in data 31.10.2019, con cui la scrivente, preso atto della regolarità e completezza delle selezioni svolte, ha approvato la graduatoria finale, reca, al punto 3 del dispositivo l'espressa precisazione in ordine alla perdurante pendenza della posizione del candidato Cangiano Emilio," per cui alcun *affidamento* risulta ragionevolmente potersi desumere dal tenore degli atti emessi.
- C) Quanto al punto C) delle osservazioni, la scrivente ritiene che, diversamente da quanto asserito dall'osservante, alcun *travisamento* della *lex specialis* appare fondare il provvedimento di esclusione del candidato Cangiano Emilio dalla procedura selettiva in oggetto e, conseguentemente, dalla relativa graduatoria, atteso che risulta dalla semplice lettura del bando di concorso che il mancato possesso del titolo di studio specifico non consente l'ammissione alla procedura selettiva stessa. Sul punto, non risulta alla scrivente che possano in alcun modo residuare margini di discrezionalità. Né l'idoneità conseguita dal candidato a seguito dell'ammissione con riserva alla selezione (disposta - si ribadisce - esclusivamente in ottemperanza a quanto deciso con il precitato decreto del Presidente della V[^] Sezione del TAR Napoli, la cui efficacia è poi cessata in forza del successivo rigetto dell'istanza cautelare, disposta in sede collegiale dal Tribunale adito) potrebbe in alcun modo valere a superare l'insussistenza, nel caso di specie, di un requisito culturale indispensabile per la partecipazione, secondo la *lex specialis*.
- D) Non appare affatto alla scrivente – diversamente da quanto asserito al punto d) delle osservazioni, che il procedimento di esclusione avviato con la propria precedente comunicazione del 17.12.2019 sia frutto di una lettura *infondata* (?) della decisione adottata dal Tribunale all'esito della fase cautelare. Infatti, cessata l'efficacia del decreto presidenziale del 27.08.2019, ed essendo stata rigettata, con la successiva ordinanza collegiale, l'istanza cautelare formulata dal ricorrente, l'esclusione del candidato in questione inizialmente disposta deve riacquisire la sua efficacia! Né – com'è ovvio – potrebbero avere alcuna rilevanza, ai fini del procedimento amministrativo da concludersi da parte della scrivente, i presupposti logici asseritamente seguiti dal collegio giudicante nell'emanare l'ordinanza di

rigetto dell'istanza cautelare. A seguito dell'espletamento delle prove concorsuali è esaurita la funzione cautelare dell'ammissione con riserva e riacquista piena efficacia il provvedimento di esclusione adottato; l'ammissione con riserva infatti è ontologicamente strutturata al fine di consentire il solo scrutinio del candidato e non la piena ed incondizionata inclusione in graduatoria.

Ritenuto pertanto - dopo attento esame delle osservazioni presentate in riscontro alla propria comunicazione di avvio del procedimento di esclusione del candidato Cangiano Emilio dalla procedura selettiva di cui in oggetto - doversi confermare, in forza delle argomentazioni di cui al precedente "*considerato*", le motivazioni poste alla base del provvedimento di esclusione dalla procedura stessa, quali partitamente esposte nella precitata comunicazione di avvio del relativo procedimento, prot. n.31869 del 17.12.2019, ed alle quali si fa espresso riferimento e rinvio;

Visti: il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. , la L. n.241/1990 e ss.mm.ii. ed il vigente CCNL funzioni locali del 21.05.2018

DETERMINA

Di escludere il Sig. Cangiano Emilio, in atti generalizzato, dalla graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami bandito ed espletato da questo Ente per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di istruttore – cat. C – posizione economica C 1 secondo il vigente CCNL Funzioni Locali – da assegnare agli uffici finanziari, per le motivazioni di cui alla propria precedente comunicazione di avvio del procedimento prot. n.31869 del 17.12.2019, che s'intendono qui di seguito integralmente riportate, nonché sulla base delle ulteriori argomentazioni esposte in narrativa, in esito alle osservazioni formulate dal predetto candidato in riscontro alla precitata comunicazione di avvio del procedimento;

Di dare atto che, a seguito della disposta esclusione, la graduatoria finale di merito del predetto concorso risulta rideterminata come da apposito prospetto allegato sub "A", quale parte integrante e sostanziale della presente;

Di disporre l'immediato invio di copia della presente al Sig. Cangiano Emilio e la tempestiva pubblicazione della stessa, in uno al prospetto allegato "A", all'Albo Pretorio on line del Comune e nella sezione *avvisi, bandi e concorsi* del sito informatico istituzionale del Comune stesso, nonché nella sezione "*amministrazione trasparente*" – sottosezione "*Bandi di concorso*", del medesimo sito istituzionale.

Di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e la correttezza della suesposta determinazione.

Responsabile Del Servizio
Palumbo Maria Cristina